



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In data 31/10/2012, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 36.000,00, da rimborsare in 120 rate da euro 300,00 ciascuna, mediante cessione di quote della sua pensione mensile.

Tale contratto prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito al debitore finanziato di euro 691,20 per commissione di istruttoria a favore della Banca, di euro 568,80 per commissioni a favore della Banca per l'attività di incasso rate e gestione successiva all'erogazione, di euro 198,00 per spese totali richieste dall'Ente Pensionistico, di euro 80,00 per spese amministrative forfettarie e spese di notifica, di euro 540,00 per commissione per l'Intermediario Finanziario, di euro 720,00 per commissione per l'Agente in attività finanziaria e di euro 2.016,00 per garanzia vita Fondo Rischi.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2018, in corrispondenza della rata nr. 68, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto, sulla base del criterio *pro rata temporis*, il rimborso della complessiva somma di euro 1.756,08 per le quote dei predetti costi, pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, il riconoscimento degli interessi legali, a far data dal reclamo, e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario resistente ha dedotto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il contratto sottoscritto dal ricorrente ed il Documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, ad esso allegato, riportavano una dettagliata indicazione delle componenti costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che, invece, dovevano ritenersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;
- la natura *up front* della commissione maturata per l'Agente in attività finanziaria, della commissione maturata percepita per l'Intermediario Finanziario e delle spese amministrative e forfettarie;
- l'avvenuto rimborso, già in conteggio estintivo, sulla base del criterio *pro rata temporis* applicato ai giorni di durata del rapporto, di euro 244,46 per le quote non maturate delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione e di euro 85,53 per le quote non maturate delle spese richieste dall'Ente pensionistico;
- che l'ente previdenziale aveva già provveduto, in data 14/6/2019, al rimborso, in favore del ricorrente, di euro 856,80 per il premio assicurativo non goduto;
- la non applicabilità immediata e diretta nei rapporti tra privati e già estinti della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18;
- l'infondatezza dell'avversa richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

Nel corso della riunione del 22/7/2020, questo Collegio, ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, ha sospeso la decisione, assegnando alle parti il termine di 30 giorni per produrre copia della documentazione contrattuale integrale.

Con apposita nota integrativa, l'intermediario, ottemperando alla detta richiesta, ha trasmesso copia integrale del contratto oggetto di vertenza.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione "*costo totale del credito*", in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che "*Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".



Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Non appare superfluo aggiungere che, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *"la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa"*.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e secondo quali criteri l'incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.

Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo ("commissioni accessorie", "commissioni finanziarie", "commissioni mediazione", "costi assicurativi rischio vita" e "spese contrattuali e di istruttoria") non esattamente coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dal propedeutico reclamo e dagli



importi indicati nella richiesta si evince chiaramente che la domanda restitutoria concerne la commissione di istruttoria a favore della Banca di euro 691,20, le commissioni a favore della Banca per l'attività di incasso rate e gestione successiva all'erogazione di euro 568,80, le spese totali richieste dall'Ente Pensionistico di euro 198,00, le spese amministrative forfetarie e spese di notifica di euro 80,00, la commissione per l'Intermediario Finanziario di euro 540,00, la commissione per l'Agente in attività finanziaria di euro 720,00 e il premio garanzia vita Fondo Rischi di euro 2.016,00.

Ciò posto, questo Collegio, esaminate le clausole relative ai prefati oneri oggetto di domanda di rimborso (art. 3.1 del regolamento contrattuale), rileva che:

- rivestono incontestata natura *recurring* e andavano, perciò, retrocesse, per le quote non maturate, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, sia la commissione per l'attività di incasso rate e gestione post erogazione a favore della Banca, addebitata in contratto per euro 568,80, sia le spese richieste dall'Ente pensionistico, previste per euro 198,00;
- sono da reputarsi, conformemente alle più recenti posizioni condivise dei Collegi, di carattere *recurring* anche le spese amministrative forfetarie e di notifica, quantificate in euro 80,00, atteso il generico richiamo contenuto nella relativa clausola, tra le altre, alle spese "postali" e la commissione di intermediazione di euro 540,00, stante che essa opacamente remunera anche attività che parrebbero non necessariamente ed esclusivamente legate al singolo finanziamento oggetto di vertenza ;
- hanno, viceversa, carattere *up front* sia la commissione di istruttoria a favore della Banca, ammontante ad euro 691,20, sia la commissione per l'agente, intervenuto nell'operazione in esame, prevista per euro 720,00;
- infine, in ordine alla garanzia vita fondo rischi, addebitata per euro 2.016,00, è da riconoscersi, in difetto di prova circa l'esistenza di alternativi criteri di rimborso, che la restituzione della frazione non goduta del menzionato premio è da calcolarsi sulla base del generale metodo *pro rata temporis*.

Chiarita la natura delle voci di costo addebitate in contratto, va adesso individuata l'esatta misura in cui esse vanno retrocesse.

Ebbene, tenuto conto della vita residua del discutendo finanziamento anticipatamente estinto (52 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) ed applicando il criterio misto (*pro rata temporis* per gli oneri riconosciuti come *recurring* nonché per il costo assicurativo e la curva degli interessi per quelli, invece, sopra qualificati come *up front*), risulta che gli importi da retrocedere alla ricorrente erano pari: ad euro 142,18 per la commissione di istruttoria, ad euro 246,48 per la commissione incasso rate e gestione post erogazione, ad euro 85,80 per spese richieste dall'Ente pensionistico, ad euro 34,67 per spese amministrative forfetarie, ad euro 234,00 per commissione per l'intermediario finanziario, ad euro 148,10 per commissione agente e ad euro 873,60 per costo assicurativo.

Non sfugge al Collegio che al ricorrente sono stati già stornati in conteggio estintivo euro 244,56 per commissione a favore della Banca per attività di incasso rate e post erogazione ed euro 85,53 per spese richieste dall'ente pensionistico.

Inoltre, non è stato contestato dal ricorrente, successivamente alla ricezione da parte di costui delle controdeduzioni dell'intermediario, che l'ente previdenziale gli ha rimborsato nel giugno 2019 euro 856,80 per premio assicurativo non goduto; circostanza quest'ultima che, peraltro, emerge anche dalla evidenza contabile del detto Ente prodotta in atti, dalla quale, però, può desumersi che nella quantificazione del prefato rimborso di euro 856,80 si è erroneamente supposto che il numero di rate residue da rimborsare fosse 51 e non, invece, 52.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Detraendo tutti i sopra indicati abbuoni, già operati, dalle somme che andavano retrocesse, deve, di conseguenza, riconoscersi che le domande del ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per il residuo complessivo importo di euro 578,04, come dettagliato nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	68	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN	20,57%						
<i>Commissione di istruttoria</i>				691,20 €	<i>Up front</i>	142,18 €		142,18 €
<i>Commissione incasso rate e gestione post erogazione</i>				568,80 €	<i>Recurring</i>	246,48 €	244,46 €	2,02 €
<i>Spese ente pensionistico</i>				198,00 €	<i>Recurring</i>	85,80 €	85,53 €	0,27 €
<i>Spese amministrative</i>				80,00 €	<i>Recurring</i>	34,67 €		34,67 €
<i>Commissione intermediario finanziario</i>				540,00 €	<i>Recurring</i>	234,00 €		234,00 €
<i>Commissione per l'agente</i>				720,00 €	<i>Up front</i>	148,10 €		148,10 €
<i>Garanzia vita fondo rischi</i>				2.016,00 €	<i>Recurring</i>	873,60 €	856,80 €	16,80 €
Totale								578,04 €

Sulla somma così calcolata è, altresì, dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo.

Per ultimo, si rileva che, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, poiché non avanzata nel preventivo reclamo e, comunque, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 578,04, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI